

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.P.E.L. ASSOCIAZIONE PEDIATRI EXTRAOSPEDALIERI LIGURI DI PEDIATRI OPERANTI NELLA REGIONE LIGURIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1** E' costituita l'Associazione denominata "A.P.E.L. ASSOCIAZIONE PEDIATRI EXTRAOSPEDALIERI LIGURI DI PEDIATRI OPERANTI NELLA REGIONE LIGURIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".
- 1.2** L'Associazione ha sede in Genova, Via Fieschi n. 10-15 e può cambiare la sua sede su delibera del Consiglio Direttivo. Il cambiamento dell'indirizzo dello stesso Comune potrà essere deliberato senza verbale notarile.
- 1.3** L'Associazione svolge le proprie attività nella Regione Liguria e le sue finalità si esauriscono nell'ambito territoriale della medesima regione.
- 1.4** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPO - OGGETTO

- 2.1** L'Associazione non ha scopo di lucro, è libera, autonoma, indipendente, apolitica ed apartitica e persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale nel campo pediatrico.
- 2.2** L'Associazione ha per oggetto:
- la valorizzazione dell'opera del Pediatra extraospedaliero incentivandone la formazione e la preparazione scientifica;
 - lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo della pediatria.
- 2.3** L'Associazione si prefigge pertanto di:
- 2.3.a) ottenere una migliore qualificazione e preparazione scientifica e culturale del Pediatra;
 - 2.3.b) creare migliori collegamenti con Ospedali, Università, ASL e con altre organizzazioni sanitarie e organizzare riunioni e discussioni tra Pediatri di Famiglia e di Comunità, dei Servizi Ospedalieri ed Universitari, creare stretti rapporti tra pediatria ed ospedale anche con la formulazione di progetti di ricerca in comune;
 - 2.3.c) stimolare esperienze di formazione, ricerca e VRQ nell'interesse del bambino e del Pediatra stesso al fine di ottenere una maggior qualificazione professionale all'interno di tutta l'area funzionale pediatrica e collaborare con gli enti preposti alla formazione permanente del Pediatra;
 - 2.3.d) tutelare il pieno riconoscimento dei valori professionali, morali e giuridici del Pediatra;
 - 2.3.e) promuovere e sostenere la presenza dei propri rappresentanti in seno a qualsiasi organismo e/o commissione tecnico scientifica di interesse pediatrico;
 - 2.3.f) collaborare con analoghe Associazioni nazionali ed estere per un interscambio culturale;
 - 2.3.g) promuovere iniziative per didattica, pubblicazioni, convegni a carattere tecnico-scientifico;
 - 2.3.h) effettuare ricerche epidemiologiche, cliniche e farmaco-cliniche per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie in età pediatrica;
 - 2.3.i) promuovere iniziative di educazione alla salute con particolare attenzione al rispetto della vita e dell'ambiente, al disagio minorile ed alle disuguaglianze sociali ed etniche;
 - 2.3.l) promuovere iniziative volte al miglior coordinamento della gestione del bambino disabile, attraverso modelli gestionali interdisciplinari, rafforzando i rapporti con i servizi e le famiglie;
 - 2.3.m) promuovere iniziative di screening clinici nei bambini sani e l'approfondimento delle patologie che possano creare un ostacolo ad inserimento sociale del bambino;
 - 2.3.n) promuovere iniziative e collaborare a ricerche di tipo preventivo e sociale a favore della salute degli adolescenti, con particolare attenzione alla prevenzione dell'obesità e delle malattie dell'adulto, soprattutto sostenendo la genitorialità e promuovendo stili di vita equilibrati;
 - 2.3.o) collaborare con tutte le parti politiche e sociali, culturali e sindacali per le finalità sopraesposte;
 - 2.3.p) istituire borse di studio in discipline pediatriche;
 - 2.3.q) operare per una continuità assistenziale reale in collaborazione con tutte le figure professionali coinvolte nella salute psicofisica del bambino;
 - 2.3.r) promuovere l'acquisizione di competenze e professionalità anche in campo delle patologie psicosociali emergenti.
- 2.4** Per i suddetti scopi, l'Associazione potrà istituire, progettare, coordinare e gestire, anche presso o per conto terzi, corsi professionali universitari, parauniversitari e post-universitari e scuole di ogni ordine e grado; promuovere ogni altra forma di istruzione e aggiornamento nel campo scientifico, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, ASL, CEE, altri organismi internazionali e altre Associazioni di promozione sociale.
- 2.5** L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 3.2** Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori provenienti dall'avanzo netto della gestione A.P.E.G. e dal versamento delle quote associative.
- 3.3** Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- 3.4** Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione, la quota annuale d'iscrizione all'Associazione e la quota percentuale da trattarsi dagli iscritti previsti al punto 5.1.
- 3.5** L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali.
- 3.6** I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione; non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 3.7** Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 4 - ASSOCIATI

- 4.1** Possono far parte dell'Associazione esclusivamente i medici Specialisti in Pediatria e branche affini. Gli specializzandi in pediatria possono aderire all'Associazione come associati ordinari con quota annuale ridotta.
- 4.2** L'adesione comporta l'accettazione incondizionata dello Statuto e l'impegno a versare la quota annuale fissata dal Consiglio.
- 4.3** Gli associati si distinguono in:
- 4.3.a)** Associati Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, essendo già Associati dell'Associazione "A.P.E.G. ASSOCIAZIONE PEDIATRI EXTRAOSPEDALIERI GENOVESE" (A.P.E.G.), costituita con atto autenticato dal Notaio Paola Piana di Genova in data 14 marzo 1995, repertorio numero 572, in data 17 marzo 1995, repertorio numero 579, in data 31 marzo 1995, repertorio numero 606, in data 28 aprile 1995, repertorio numero 661, ed in data 4 maggio 1995, repertorio numero 668, registrato a Genova, il 12 maggio 1995 al numero 2921, abbiano aderito all'Associazione entro il 30 (trenta) novembre millenovecentonovantotto.
- 4.3.b)** Associati Ordinari: specialisti pediatri e specializzandi in Pediatria e branche affini, che espletano o abbiano espletato la loro attività professionale in strutture pubbliche o private nell'area funzionale Pediatrica extraospedaliera. Eventuali richieste di casi particolari verranno valutate dal Consiglio Direttivo;
- 4.3.c)** Associati Sostenitori: persone, enti ed organismi che hanno contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- 4.4** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 4.5** L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 4.6** Possono accedere alle cariche statutarie soltanto gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari.
- 4.7** L'ammissione ad Associato è determinata soprattutto dall'interesse culturale, sociale e morale del singolo alle finalità dell'Associazione anche al fine di migliorare globalmente la qualità dell'assistenza e la propria cultura e professionalità.
- 4.8** Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare e osservarne Statuto e Regolamenti.
- 4.9** Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento d'accoglimento della domanda entro il termine prescelto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

- 4.10** Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.
- 4.11** In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 4.12** L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
- 4.13** Organi dell'Associazione:
- il Presidente (art. 6);
 - il Consiglio Direttivo (art. 5, 6, 7);
 - l'Assemblea degli associati (art. 12);
 - il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 13);
 - il Collegio dei Probiviri (art. 17).

ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 5.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
- 5.2** All'interno del Consiglio Direttivo, ogni gruppo di associati appartenente ad una delle quattro Province della Liguria ed inoltre il Comprensorio del Tigullio (individuabile attualmente nel territorio dell'ASL n. 4, comprensorio che qualora fosse creata la Provincia di Chiavari sarà sostituito con il territorio della nuova Provincia), che abbia almeno cinque iscritti, ha diritto almeno ad un rappresentante da eleggersi in sede Assembleare, che verrà indicato con la denominazione di "REFERENTE DI GRUPPO".
- 5.3** Ogni gruppo ha autonomia economica ed organizzativa ma tutti i gruppi delle varie sedi hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente almeno ogni trimestre l'eventuale aggiornamento degli iscritti, il rendiconto economico, le iniziative culturali sia autonome che in collaborazione con altre figure od istituzioni, le problematiche incontrate.
- 5.4** Per stabilire la Provincia ed il Comprensorio di appartenenza di ciascun associato si farà riferimento alla residenza anagrafica.
- 5.5** Salvo che per il primo Consiglio Direttivo scelto, dalle persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, anche fra non associati e con durata fino all'assemblea ordinaria degli Associati dell'anno 2002 (duemiladue), i Consiglieri devono essere scelti tra gli Associati Fondatori od Ordinari. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni, e sono rieleggibili. Le cariche sono a titolo gratuito.
- 5.6** Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla nuova rielezione.
- 5.7** In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo o in caso di mutate esigenze dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla cooptazione di un altro consigliere. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- 5.8** Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 5.9** Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, in particolare, l'amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - la discussione ed approvazione dei progetti di Formazione, Ricerca, VRQ e bioetica e promozione culturale proposti dagli associati. Tali progetti devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.
- 5.10** Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o via fax o per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

- 5.11** Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5.12** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 5.13** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 5.14** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 5.15** Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 520,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 5.16** Il Consiglio Direttivo, anche al di fuori del suo seno, può nominare tra gli associati un Referente per la Formazione, uno per la Ricerca, uno per il VRQ, uno per la bioetica e uno per le Pubbliche Relazioni e la Stampa e per altre iniziative da stabilirsi dal Consiglio.
- 5.17** Questi Referenti e i membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare, se di volta in volta convocati, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 6 - IL PRESIDENTE

- 6.1** Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
- 6.2** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 6.3** Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 7 - IL VICE PRESIDENTE

- 7.1** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito temporaneamente all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 8 - IL COMITATO ESECUTIVO

- 8.1** Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere.
- 8.2** Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità esecutiva delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 8.3** Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - IL SEGRETARIO

- 9.1** Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 9.2** Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ART. 10 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
- 10.2** I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 11 - IL TESORIERE

11.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12.1 All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati in regola con il versamento della propria quota. Ogni Associato potrà farsi rappresentare solamente da altro Associato. Ogni Associato non potrà rappresentare più di due associati.

12.2 È presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Segretario o in mancanza la persona scelta dal Presidente dell'Assemblea ha il compito di verbalizzare la seduta.

12.3 In via Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, su convocazione del Presidente, effettuata almeno quindici giorni prima.

12.4 La convocazione è fatta mediante lettera, raccomandata o via fax o per posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.

12.5 L'Assemblea dovrà essere inoltre convocata su deliberazione di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un decimo degli Associati.

12.6 In tali casi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalle delibere o dalle richieste.

12.7 Sono compiti dell'Assemblea:

- 12.7.a) discutere ed approvare il rendiconto consuntivo e preventivo, sentita la relazione dei Revisori dei Conti;
- 12.7.b) eleggere a scrutinio segreto ogni 4 (quattro) anni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proibiviri;
- 12.7.c) impartire le direttive generali per il raggiungimento degli scopi istituzionali, esprimendo pareri e formulando voti sui problemi posti all'ordine del giorno.
- 12.7.d) discutere ed approvare i progetti di Formazione, Ricerca, VRQ e bioetica e promozione culturale proposti dagli Associati. Tali progetti devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima;

12.8 L'Assemblea ordinaria è valida se sono presenti almeno due terzi degli Associati Fondatori od Ordinari e decorsa un'ora è valida purché sia presente almeno un terzo degli Associati Fondatori od Ordinari.

12.9 Le deliberazioni, dell'Assemblea ordinaria vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

12.10 Sono compiti dell'Assemblea riunita in seduta Straordinaria:

- 12.10.a) discutere i temi posti all'ordine del giorno;
- 12.10.b) deliberare le modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da coloro che ne hanno chiesto la convocazione;
- 12.10.c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei fondi residui.

12.11 L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno due terzi degli Associati Fondatori od Ordinari e decorsa un'ora è valida purché sia presente almeno un terzo degli Associati Fondatori od Ordinari.

12.12 Le deliberazioni:

- di cui al punto 12.10.a) saranno prese a maggioranza semplice dei presenti;
- di cui al punto 12.10.b) saranno prese a maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti;
- di cui al punto 12.10.c) saranno prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale ogni 4 (quattro) anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

13.2 Entro otto giorni dall'elezione esso nomina nel suo seno un Presidente. Al Collegio è demandato l'esame dei documenti contabili e la verifica e la legittimità delle spese. Esso esprime all'Assemblea Generale Ordinaria, dopo la relazione del Tesoriere, con apposita relazione, i giudizi di legittimità sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere.

13.3 In caso di dimissioni, decadenza o decesso valgono le normative previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 14 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 14.1** Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- 14.2** Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 14.3** I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato dal Consiglio Direttivo nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 - AVANZI DI GESTIONE

- 15.1** All'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 15.2** L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste nel presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO

- 16.1** In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 17.1** Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale, come per i Revisori dei Conti.
- 17.2** Entro otto giorni dall'elezione il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. Il Collegio ha il compito di decidere su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dal Consiglio Direttivo. Le decisioni sono adottate a maggioranza e sono inappellabili.
- 17.3** In caso di dimissioni, decadenza o decesso valgono le normative previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 18

- 18.1** L'Assemblea del Consiglio Direttivo può conferire titoli o attestati di benemerenzza a quanti, avendo ricoperto cariche sociali o avendo contribuito al miglioramento della cultura e della qualità professionale del Pediatra, abbiano sostenuto un ruolo determinante nell'elevamento dell'immagine della Pediatria.
- 18.2** Sono conferibili i seguenti titoli o attestati di benemerenzza:
- Presidente Onorario;
 - Presidente Emerito;
 - Associato Onorario;
 - Associato Emerito.
- 18.3** Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemerenzza, sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
- 18.4** Possono partecipare, con diritto di voto all'Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, e, su invito del Presidente, a titolo Consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo o della Segreteria Direttiva.

ART. 19

- 19.1** Per tutte le norme non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento alla Costituzione Italiana e alle leggi vigenti.

Genova, 12 settembre 2008

Firmato:
Marcella Zera
Notaio Luigi Francesco Risso.